

**REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE
DELLE ENTRATE COMUNALI**

INDICE

FINALITÀ	ARTICOLO 1
DISCIPLINA DELLE ENTRATE	ARTICOLO 2
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI	ARTICOLO 3
AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI	ARTICOLO 4
AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE	ARTICOLO 5
RECLAMO E MEDIAZIONE	ARTICOLO 6
RESPONSABILI DELLE ENTRATE	ARTICOLO 7
RISCOSSIONE ORDINARIA	ARTICOLO 8
REGOLE GENERALI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	ARTICOLO 9
AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE	ARTICOLO 10
INESIGIBILITÀ ED ESITO INDAGINE	ARTICOLO 11
SANZIONI, CUMULO E VERSAMENTO MINIMO	ARTICOLO 12
DILAZIONI DEI DEBITI NON ASSOLTI IN CASO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO	ARTICOLO 13
DEFINIZIONE E VERSAMENTI	ARTICOLO 14
RIMBORSI	ARTICOLO 15
ACCOLLO E VERSAMENTO	ARTICOLO 16
COMPENSAZIONE	ARTICOLO 17
DILAZIONI DI PAGAMENTO PER SOMME NON TRIBUTARIE	ARTICOLO 18
ATTIVITÀ DI VERIFICA E DI CONTROLLO	ARTICOLO 19
INTERESSI	ARTICOLO 20
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE E ENTRATA IN VIGORE	ARTICOLO 21

ARTICOLO 1
FINALITÀ

- 1 Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle leggi 241 del 1990, alla legge 127 del 1997, al decreto legislativo 446 del 1997, **al D.lgs. 267 del 2000 (T.U.E.L.)**, disciplina la gestione delle entrate relative ai tributi comunali, alle entrate patrimoniali, inclusi i canoni, agli affitti, proventi e relativi accessori, alle entrate derivate dalla gestione dei servizi e, comunque, a tutte le entrate dell'Ente Locale ad eccezione di quelle derivate dai trasferimenti erariali, regionali e provinciali, ed ha lo scopo di :
- a) ridurre gli adempimenti in capo ai Cittadini attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;
 - b) ottimizzare l'attività amministrativa dell'Ente Locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
 - c) individuare le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza alle disposizioni contenute nello statuto del comune e nel regolamento di contabilità;
 - d) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva dell'Ente Locale;
 - e) attuare una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione della fiscalità locale.
- 2 Per quanto non previsto dal disposto regolamentare si applicano le leggi vigenti e, in particolare, per quanto concerne le norme tributarie si tiene riferimento alla specifica individuazione dei soggetti passivi, della base imponibile e della aliquota massima determinata per ogni singolo tributo.

ARTICOLO 2
DISCIPLINA DELLE ENTRATE

1. Le entrate comunali sono tributarie e non tributarie.
2. Le entrate tributarie sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei tributi propri degli enti locali.
3. Le entrate non tributarie sono rappresentate da:
 - rendite patrimoniali e assimilate e relativi accessori;
 - proventi dei servizi pubblici;
 - corrispettivi per concessioni di beni demaniali;
 - canoni di uso;
 - qualsiasi altra somma spettante al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità.
4. Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri e le modalità per la verifica degli imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per la emissione degli avvisi di liquidazione e di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva.
5. Le entrate non tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono i criteri per la determinazione dei canoni o dei corrispettivi anche in relazione ad una suddivisione del territorio

comunale, le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, le procedure di versamento e di riscossione, nonché quelle per la riscossione coattiva.

6. La forma di gestione delle entrate, sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza, economicità del servizio, può essere effettuata:
- a) in forma diretta dal Comune, comprensiva delle forme associative previste dal TUEL;
 - b) mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 che per la riscossione coattiva si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
 - c) mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225.
- La responsabilità dell'attività organizzativa e gestionale relativa alle entrate gestite direttamente da terzi è di questi ultimi, secondo quanto precisato nella convenzione di affidamento o di concessione.

ARTICOLO 3

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE TARIFFE E DEI PREZZI

- 1 Relativamente alle entrate di cui al precedente articolo, compete all'organo individuato dalla normativa vigente, entro il termine per la approvazione del bilancio di previsione, la determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi entro i limiti previsti dalla legge.
- 2 In mancanza dell'atto deliberativo si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrata.

ARTICOLO 4

AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI

- 1 Nel rispetto della normativa **vigente** ed in ossequio al principio della autonomia, il Consiglio Comunale, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina i termini generali per le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

ARTICOLO 5

AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- 1 Il Funzionario responsabile del tributo deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa all'annullamento, in tutto o in parte, di atti impositivi illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.
Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
errore di persona; errore logico o di calcolo; errore sul presupposto; doppia imposizione; mancata considerazione di pagamenti; mancanza di documentazione successivamente sanata; sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati; errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.

L'esercizio dell'autotutela è esperibile senza limiti di tempo anche se: l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere; il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale; vi è pendenza di giudizio; il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.

Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.

L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.

L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza stabiliti dalla legge.

- 2 Al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento delle entrate tributarie e di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il Consiglio Comunale, in base ai criteri enunciati dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché sui principi desumibili dall'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, può adottare il regolamento recante le disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale.

ARTICOLO 6 RECLAMO E MEDIAZIONE

1. L'istituto del reclamo e mediazione previsto dall'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92 come modificato dal d.lgs. 156/2015, si applica alle controversie instaurate dal 01/01/2016 sugli atti tributari emessi dal Comune nei limiti di valore indicato dal successivo comma 2.
2. Ai sensi dell'articolo 17 bis del d.lgs. 546/92 per le controversie di valore non superiore a 50.000,00 (cinquantamila) euro il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del d.lgs. 546/92, vale a dire l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.
3. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

ARTICOLO 7 RESPONSABILI DELLE ENTRATE

- 1 Sono responsabili delle entrate non tributarie i Responsabili dei servizi, a cui le entrate stesse sono state affidate dal Piano Esecutivo di Gestione o altro strumento gestionale
- 2 I responsabili provvedono ad attuare quanto necessario per l'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata, così come previsto dall'articolo 179 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267 T.U.E.L.
- 3 Spettano ai Responsabili dei Servizi avvalendosi del supporto del Servizio Finanziario tutte le attività di progettazione, gestione e realizzazione per il conseguimento del risultato, ivi comprese quelle di istruttoria, di verifica, di controllo, di riscossione, di liquidazione, di accertamento e di irrogazione delle sanzioni.

- 4 I Responsabili dei Servizi contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, é resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento.
- 5 Per le comunicazioni e gli avvisi attinenti ad obbligazioni tributarie il funzionario responsabile del tributo attua le procedure previste dalla legge e dai regolamenti attuativi.
- 6 Ai fini del potenziamento dell'Ufficio Tributario del Comune nonché per migliorare l'efficienza e l'efficacia, la Giunta Comunale, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs 446/1997, può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo, rapportati ai risultati raggiunti nell'esercizio dei programmi affidati, ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti-obiettivo, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.

ARTICOLO 8 RISCOSSIONE ORDINARIA

- 1 La riscossione delle entrate avviene secondo il disposto normativo e dei singoli regolamenti attuativi; qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
 - a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
 - b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
 - c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- 2 Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.
- 3 Sono altresì ripetibili le spese di notifica degli atti di accertamento, anche in rettifica, di liquidazione, contestazione e di irrogazione delle sanzioni. Dette spese che debbono essere recuperate unitamente all'avviso con il quale si procede alla richiesta del tributo o maggior tributo accertato, vengono quantificate come segue:
 - se la notifica viene effettuata tramite servizio postale il rimborso viene determinato nella misura vigente applicata al comune dall'ente postale al momento della spedizione;
 - se la notifica viene effettuata tramite messi comunali dell'ente o tramite altri enti il rimborso dovuto viene quantificato nella stessa misura dovuta in caso di invio tramite servizio postale.
- 4 Per tutti i pagamenti relativi a canoni o entrate patrimoniali (derivanti dalle prestazioni di servizi o dall'utilizzo di beni dell'amministrazione comunale), effettuati oltre la scadenza prevista si applica, per tutta la durata del ritardo, un interesse pari al saggio legale vigente al momento aumentato di 3 punti percentuali calcolato in base ai giorni di effettivo ritardo con un minimo del 5% calcolato sull'importo dovuto alla scadenza originaria. L'importo così determinato viene, addebitato nella successiva fattura o documento equivalente.

ARTICOLO 9
REGOLE GENERALI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA

1. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo ai tributi dell'ente emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
2. Gli atti di cui al comma 1 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.
3. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, può essere effettuata con:
 - a) la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/97;
 - b) la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225.
4. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'imposta, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore a 12,00 euro.

ARTICOLO 10
AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE

L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

ARTICOLO 11
INESIGIBILITÀ ED ESITO INDAGINE

1. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause: a) Irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche; b) Improcedibilità per limiti d'importo; c) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva; d) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo; e) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi; f) Limite di importo che comportano l'anti economicità della procedura.
2. Ai fini del comma 1 l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

ARTICOLO 12 SANZIONI, CUMULO E VERSAMENTO MINIMO

1. Le sanzioni per la non osservanza del dettato normativo e regolamentare sono irrogate nella misura e con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti inerenti alla specifica entrata.

2. In considerazione del disposto del comma 133, lettera l) dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i criteri a cui informare l'applicazione delle sanzioni tributarie sono i seguenti:

- a) la gravità della violazione commessa, desunta dalla condotta dell'agente ed anche in correlazione alla azione del contribuente per regolarizzare la propria posizione, nonché dell'azione del medesimo per l'eliminazione ovvero per l'attenuazione delle conseguenze della violazione commessa;
- b) la personalità del trasgressore, desumibile anche dai suoi precedenti fiscali;
- c) le condizioni economiche e sociali del trasgressore;
- d) l'esclusione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di violazioni formali non suscettibili di arrecare danno all'Ente Locale;
- e) l'attenuazione della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di adempimenti tardivi;
- f) l'ulteriore inasprimento della irrogazione delle sanzioni nelle ipotesi di recidiva;
- g) l'applicazione della norma più favorevole al contribuente nel caso di violazioni commesse in un periodo in cui il precedente dettato legislativo stabiliva sanzioni di entità diversa.

3. Qualora le violazioni o gli errori del contribuente, relativi al disposto delle norme tributarie, derivano da verifiche e controlli compiuti autonomamente ovvero da accertamenti precedentemente notificati dall'Ente Locale, non sono irrogate le sanzioni a seguito dell'accertamento del maggior tributo dovuto.

4. Le sanzioni non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a favore di un comune diverso.

5. Ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 472/97 qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.

6. Il contribuente non è tenuto al versamento del seguente importo minimo, salvo diversa disciplina di legge:

- in relazione ai tributi comunali: Euro 12,00 annue;
- in relazione alle singole entrate patrimoniali: Euro 5,00 annue.

ARTICOLO 13 DILAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI IN CASO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, il Funzionario responsabile del tributo o del soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:

- a) Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale;
- b) L'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00.

c) Articolazione delle rate mensili per fasce di debito:

- da euro 100,01 a euro 500,00: fino a quattro rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
- da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
- oltre euro 20.000,00: da trentasette a settantadue rate mensili da definire mediante presentazione della documentazione prevista dal presente articolo.

d) Il funzionario responsabile stabilisce il numero di rate tenuto conto della richiesta del debitore, nel rispetto dei limiti indicati dalle fasce di debito alla lettera c), e di eventuali piani rilasciati e non ancora conclusi.

A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a 4.000,00 euro per le persone fisiche e ditte individuali e fino a 6.000,00 per le persone giuridiche.

In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede sulla base dei seguenti parametri:

- Persone fisiche e ditte individuali: all'istanza, dovrà essere allegato l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità che non dovrà essere superiore a 20.000,00 euro;
- per le persone giuridiche, al fine della valutazione della situazione economico patrimoniale all'istanza dovrà essere allegata attestazione redatta da un professionista iscritto all'albo (es. ragioniere/dottore commercialista, avvocato, revisore dei conti) sulla base dei seguenti parametri:

1) indice di liquidità così determinato: (importo liquidità corrente + importo liquidità differita) / passivo corrente. Esso deve essere inferiore a 1;

2) indice alfa così determinato: [importo del debito complessivo (comprensivo degli interessi e spese dovute) / valore della produzione] per cento. Esso deve essere superiore a 2. Nel caso di società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici il valore della produzione è quello dichiarato nell'ultimo bilancio approvato e depositato presso l'Ufficio del Registro delle imprese, mentre per le società di persone in contabilità ordinaria il valore della produzione è quello risultante dall'ultimo modello unico presentato.

e) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c).

f) E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).

g) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di ulteriori 12 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza a causa dell'avvio delle procedure indicate al successivo punto h).

Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

h) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

i) Per importi rilevanti, almeno pari a 50.000,00 euro, il funzionario dovrà richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non potrà essere accolta.

ARTICOLO 14 DEFINIZIONE E VERSAMENTI

1. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Sono ammesse articolazioni diverse da quella mensile in presenza di particolari condizioni che ne giustificano l'applicazione.

2. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata per iscritto o mediante posta elettronica all'indirizzo indicato nell'istanza. In caso di accoglimento la comunicazione è accompagnata dal piano di ammortamento con la precisa indicazione delle rate e i relativi importi.

3. Il piano di rateazione perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata della stessa e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fideiussoria, con il deposito della stessa e sua validazione da parte del Servizio Entrate/Tributi.

ARTICOLO 15 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Non si procede a rimborsi se l'importo del tributo dovuto per ogni annualità risulta inferiore a euro 12,00, salvo diversa disposizione di legge.

ARTICOLO 16 ACCOLLO DEL VERSAMENTO

1. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto acollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi: - generalità e codice fiscale del contribuente; - generalità e codice fiscale dell'accollante; - il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.

ARTICOLO 17 COMPENSAZIONE

1. Il contribuente può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo (compensazione verticale) versato sugli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione, contenente almeno i seguenti elementi: - generalità e codice fiscale del contribuente; - il tributo dovuto al lordo della compensazione; - l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta; - la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza richiesto il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Prima di procedere alla compensazione delle somme, il contribuente deve acquisire nulla osta dall'ufficio tributi del comune. In ogni caso, il nulla osta non pregiudica attività accertativa da parte del Comune.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, previa autorizzazione, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di presentazione della stessa.
5. La compensazione non opera per importi complessivi superiori a euro 10.000,00 calcolati per singole annualità d'imposta.

ARTICOLO 18 DILAZIONI DI PAGAMENTO PER SOMME NON TRIBUTARIE

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non aventi natura tributaria, possono essere concesse, previa domanda del debitore, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:

- a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- b) articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
- sotto euro 100,00 nessuna rateazione;
 - da euro 100,01 a euro 500,00: fino a quattro rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
 - da euro 6.000,01 a euro 20.000,00: da venticinque a trentasei rate mensili;
 - oltre euro 20.000,00: da trentasette a settantadue rate mensili;
- c) è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà per importi fino a 4.000,00 euro per le persone fisiche e ditte individuali e fino a 6.000,00 per le persone giuridiche. In caso di importi superiori ai limiti sopra indicati, si procede sulla base dei seguenti parametri:
- Persone fisiche e ditte individuali: all'istanza, dovrà essere allegato l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità che non dovrà essere superiore a 20.000,00 euro;
 - per le persone giuridiche, al fine della valutazione della situazione economico patrimoniale all'istanza dovrà essere allegata attestazione redatta da un professionista iscritto all'albo (es. ragioniere/dottore commercialista, avvocato, revisore dei conti) sulla base dei seguenti parametri:
 - 1) indice di liquidità così determinato: (importo liquidità corrente + importo liquidità differita) / passivo corrente. Esso deve essere inferiore a 1;
 - 2) indice alfa così determinato: [importo del debito complessivo (comprensivo degli interessi e spese dovute) / valore della produzione] per cento. Esso deve essere superiore a 2. Nel caso di società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici il valore della produzione è quello dichiarato nell'ultimo bilancio approvato e depositato presso l'Ufficio del Registro delle imprese, mentre per le società di persone in contabilità ordinaria il valore della produzione è quello risultante dall'ultimo modello unico presentato.
- d) In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera b).
- e) E' ammessa la sospensione della dilazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (es. blocco conto corrente per successione).
- f) In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di ulteriori 12 rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza a causa dell'avvio delle procedure indicate al successivo punto g). Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
- g) In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
- h) Per importi rilevanti, almeno pari a 50.000,00 euro, il funzionario dovrà richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non potrà essere accolta.
- i) applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.

2. Nel caso di domanda successiva all'inizio delle procedure di riscossione coattiva, le dilazioni e le rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune.

3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi legali.

ARTICOLO 19 ATTIVITÀ DI VERIFICA E DI CONTROLLO

1. In sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione o altro strumento di programmazione, la Giunta Municipale può individuare i criteri e le priorità con cui effettuare i controlli sulle entrate. Spetta al responsabile di ciascun servizio che gestisce le entrate il controllo e la verifica dei pagamenti, delle denunce, delle dichiarazioni, delle comunicazioni e di tutti gli adempimenti posti in capo ai Cittadini dalla normativa e dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.

2. Per un Progetto di Intervento Finalizzato di attività di controllo e di verifica delle entrate comunali, salvo non diversamente disposto, il coordinamento di tutto il personale impiegato compete al responsabile del progetto medesimo, anche se il personale dipende funzionalmente e gerarchicamente da altri uffici o servizi.

3. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile del procedimento - prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, di irrogazione della sanzione o dell'ingiunzione - può invitare il contribuente o l'utente a fornire chiarimenti e/o dati ed elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa, indicandone il termine perentorio.

4. Il responsabile del procedimento, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione delle attività gestionali e delle procedure, ottimizza le risorse assegnate, verificando l'economicità di esternalizzare in parte o completamente le attività di controllo.

ARTICOLO 20 INTERESSI

1. Ai sensi dell'art.1, comma 165, della Legge 296/2006 per i tributi locali la misura annua degli interessi è determinata in 3 punti percentuali in più del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

2. Per tutte le altre entrate di qualsiasi natura, per le quali non sia stabilito da disposizioni legislative o regolamentari l'ammontare degli interessi per ritardato pagamento, l'interesse, eventualmente da applicare, è commisurato a quello legale.

ARTICOLO 21 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE E ENTRATA IN VIGORE

1. Si rimanda alle specifiche disposizioni normative per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2023.